

Statuto di organizzazione di volontariato

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- (Costituzione)

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO HACHIKO EROI A 4 ZAMPE-ODV, nella forma di Associazione non riconosciuta.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Organizzazione di Volontariato" oppure l'acronimo "OdV". CF 90053340957.

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 – (Sede)

L'associazione (o Organizzazione) ha sede in Santa Giusta via Michelangelo 61e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – (Natura, scopo e attività)

L'associazione è un'associazione (o Organizzazione) di volontariato apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato, attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere – con l'apporto prevalente di volontari – le attività riconducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;)

L'ODV per la realizzazione delle sue attività istituzionali a favore di terzi si avvale in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati".

L'Associazione HACHIKO EROI A 4 ZAMPE è un'Associazione di volontariato animalista e di tutela e protezione degli animali d'affezione. Si occupa in particolare di cani abbandonati, vaganti o reclusi nei canili e del loro recupero, adoperandosi per combattere il fenomeno del randagismo, del maltrattamento e dello sfruttamento animale. L'Associazione è apolitica ed apartitica, senza fini di lucro.

L'associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

Anna Soderstrom

Peter Corato

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- d) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- g) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.

elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc);

j) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;

k) elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico - formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. In ogni caso le prestazioni di lavoro autonomo e subordinato non potranno essere resi da soggetti in misura superiore al 50% dei volontari.

L'Associazione potrà compiere le attività strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o



Anne Paola Corsetti

Paola Corsetti

indirettamente connesse ai medesimi. In ogni caso tali attività saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere proprio degli scopi dell'Associazione è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (o delle persone aderenti agli enti associati).

Art. 5 – (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con Deliberazione dell'organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata sul libro degli Associati a cura del Segretario.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare, in qualità di socio, anche altri Enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 – (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

Amministratore Delegato

Presidente

Art. 7 – (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;

Amministratore

Presidente



- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 8 – (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 – (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'ente saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma che precede, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di nominare l'organo di controllo
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato,
- g) di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- h) di deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- i)

Art. 12 – (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 – (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

Art. 14 – (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti



Anna Sada Carofu

Pietro Carofu

sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre – qualora sia obbligatorio per legge – il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 – (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 – (Convocazione)

Anna Maria Corradi 7 Roberto Corradi

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 – (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 – (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 – (Nomina e regole di funzionamento)

Anno Paolo Cerofini⁸

Pietro Cerofini

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 – (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare – ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117- i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 – (Destinazione del patrimonio)

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli addetti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. l'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 – (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Oristano

20/12/2022 N. 1086 Serie 3

ESENTE

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

